

REGOLAMENTO
PER LA DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE

Aziende Acqua Potabile delle Centovalli

<i>Leggi e ordinanze</i>	3
<i>Direttive della SSIGA</i>	4
<i>Art. 1: Costituzione</i>	4
<i>Art. 2: Scopo e campo di applicazione</i>	4
<i>Art. 3: Basi giuridiche</i>	4
<i>Art. 4: Organizzazione</i>	4
<i>Art. 5: Competenze del Consiglio comunale</i>	4
<i>Art. 6: Competenze del Municipio</i>	5
<i>Art. 7: Zona di distribuzione</i>	5
<i>Art. 8: Compiti dell'Azienda</i>	5
<i>Art. 9: Piano generale acquedotto (art. 5 Legge sull'approvvigionamento idrico)</i>	6
<i>Art. 10: Rete di distribuzione</i>	6
<i>Art. 11: Condotte principali</i>	6
<i>Art. 12: Condotte di distribuzione</i>	6
<i>Art. 13: Costruzione</i>	6
<i>Art. 14: Idranti e saracinesche</i>	6
<i>Art. 15: Domanda di allacciamento</i>	6
<i>Art. 16: Rifiuto di allacciamento</i>	6
<i>Art. 17: Tracciato e caratteristiche</i>	7
<i>Art. 18: Condizioni tecniche</i>	7
<i>Art. 19: Utilizzazione di proprietà private, servitù</i>	7
<i>Art. 20 : Realizzazione delle condotte di allacciamento</i>	7
<i>Art. 21: Proprietà dell'allacciamento e dorsale</i>	8
<i>Art. 22: Vetustà condotte</i>	8
<i>Art. 23: Sostituzione allacciamento e dorsale</i>	8
<i>Art. 24: Manutenzione allacciamento e dorsale</i>	8
<i>Art. 25: Modalità di intervento</i>	8
<i>Art. 26: Messa fuori esercizio</i>	8
<i>Art. 27: Esecuzione</i>	9
<i>Art. 28: Prescrizioni tecniche</i>	9
<i>Art. 29: Collaudo</i>	9
<i>Art. 30: Obblighi del titolare dell'allacciamento</i>	9
<i>Art. 31: Pericolo di gelo</i>	9
<i>Art. 32: Doveri di informazione</i>	10
<i>Art. 33: Controlli</i>	10
<i>Art. 34: Responsabilità</i>	10
<i>Art. 35: Impianti di trattamento dell'acqua</i>	10
<i>Art. 36: Principi</i>	10
<i>Art. 37: Obbligo di prelievo</i>	11

<i>Art. 38: Limitazione della fornitura</i>	11
<i>Art. 39: Esclusione di responsabilità</i>	11
<i>Art. 40: Divieto di cessione dell'acqua</i>	11
<i>Art. 41: Prelievo abusivo</i>	11
<i>Art. 42: Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri</i>	12
<i>Art. 43: Fornitura dell'acqua a Enti pubblici</i>	12
<i>Art. 44: Disdetta dell'abbonamento</i>	12
<i>Art. 45: Ripristino dell'abbonamento</i>	12
<i>Art. 46: Limitazione di portata per installazioni speciali</i>	12
<i>Art. 47: Piscine</i>	12
<i>Art. 48: Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione</i>	13
<i>Art. 49 Obbligo dei contatori</i>	13
<i>Art. 50: Misura e lettura</i>	13
<i>Art. 51: Proprietà e manutenzione</i>	13
<i>Art. 52: Ubicazione</i>	13
<i>Art. 53: Responsabilità</i>	13
<i>Art. 54: Prescrizioni tecniche</i>	13
<i>Art. 55: Contestazioni</i>	13
<i>Art. 56: Disfunzioni</i>	14
<i>Art. 57: Sotto-contatori</i>	14
<i>Art. 58: Autonomia finanziaria</i>	14
<i>Art. 59: Determinazione delle tasse</i>	14
<i>Art. 60: Spese per le condotte principali e di distribuzione</i>	14
<i>Art. 61: Allacciamento</i>	15
<i>Art. 62: Casistica e criteri di calcolo</i>	15
<i>Art. 63: Limiti minimi e massimi</i>	15
<i>Art. 64: Costi di posa</i>	15
<i>Art. 65: Spese di collaudo</i>	16
<i>Art. 66: Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione</i>	16
<i>Art. 67: Altri costi</i>	16
<i>Art. 68: Costi della dorsale</i>	16
<i>Art. 69: Tassa di utilizzazione</i>	16
<i>Art. 73: Fatturazione e acconti per costi di fornitura</i>	19
<i>Art. 74: Incasso ed esecuzione</i>	19
<i>Art. 75: Contabilità dell'Azienda e risultati d'esercizio</i>	19
<i>Art. 76: Contravvenzioni</i>	19
<i>Art. 77: Contestazioni e procedure</i>	20
<i>Art. 78: Abrogazione ed entrata in vigore</i>	20

TITOLO I

Definizioni

Abbonato	colui che richiede la fornitura di acqua potabile. È di conseguenza l'intestatario del contatore e delle relative fatture. Di regola, ma non necessariamente, coincide con l'utente;
Titolare dell'allacciamento	proprietario del fondo allacciato o usufruttuario o avente diritto di superficie sul fondo;
Utente	consumatore finale;
Acqua potabile	acqua che rientra nei limiti di potabilità secondo la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr) e le relative Ordinanze;
Azienda	AAP, Azienda Acqua Potabile del Comune delle Centovalli
Condotte principali	condotte che alimentano le condotte di distribuzione;
Condotte distribuzione	di condotte posate all'interno della zona da servire, di regola su suolo pubblico, e a cui sono raccordate le condotte di allacciamento;
Condotte allacciamento	di raccordo dell'installazione dello stabile alla condotta di distribuzione; eccezionalmente il raccordo può avvenire anche ad una condotta principale;
Dorsale	parte comune di un allacciamento che serve più stabili;
Installazione interna	parte di installazione idraulica a partire dal passaggio murale dello stabile fino ai dispositivi fissi di erogazione;
Contatore	strumento di misurazione del volume dell'acqua fornito all'abbonato;
Idrante	organo di erogazione d'acqua il cui utilizzo è destinato prevalentemente alla lotta antincendio;
SSIGA	Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque;
Rivenditore	ente pubblico o azienda distributrice che provvede alla rivendita di acqua.

TITOLO II

Basi legali

Nell'ambito della distribuzione di acqua potabile valgono le seguenti leggi, ordinanze e direttive (la lista non ha la pretesa di essere esaustiva).

Leggi e ordinanze

- Legge federale sulla derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), RS 817.0
- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Oderr), RS 817.02
- Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti (OSoE), RS 817.021.23
- Ordinanza sugli oggetti d'uso (OUso), RS 817.04
- Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc), RS 814.20
- Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAc), RS 814.201
- Legge sull'approvvigionamento idrico (Lappri), 9.1.2.1

Direttive della SSIGA

- Direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d'acqua (W1)
- Direttive per l'allestimento delle installazioni d'acqua potabile (W3)
- Protezione contro i ritorni d'acqua, complemento della direttiva W3 (W/TPW 126)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di condotte d'acqua potabile (W4)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di serbatoi d'acqua (W6)
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di captazioni di sorgenti (W10)

TITOLO III

Disposizioni generali

Art. 1: Costituzione

1. L'Azienda Acqua Potabile (in seguito nominata Azienda) è istituita in virtù della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (del 12 dicembre 1907).
2. L'Azienda è un istituto di diritto pubblico senza personalità giuridica propria, che è sottoposta, nell'ambito delle disposizioni legali, alla vigilanza ed alla gestione del Consiglio comunale.
3. Il Municipio amministra l'Azienda Acqua Potabile e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Art. 2: Scopo e campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture dell'Azienda e ne regola i rapporti con gli abbonati, gli utenti e i terzi.
2. L'Azienda promuove un'utilizzazione parsimoniosa e razionale dell'acqua.

Art. 3: Basi giuridiche

1. Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore come pure qualsiasi eventuale contratto particolare di fornitura, costituiscono le basi giuridiche delle relazioni tra l'Azienda, i titolari dell'allacciamento, gli abbonati e gli utenti.
2. Restano riservate le disposizioni del diritto federale e cantonale applicabili in materia.
3. L'allacciamento alla rete di distribuzione, come pure il prelievo di acqua potabile, implicano l'accettazione del presente Regolamento, delle prescrizioni e delle tariffe in vigore.
4. Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato hanno il diritto di ricevere, a richiesta, un esemplare del presente Regolamento e delle tariffe.

Art. 4: Organizzazione

Organi dell' Azienda sono:

- il Consiglio comunale;
- il Municipio
- la Commissione della gestione del Consiglio comunale (che espleta i compiti della commissione di revisione).

Art. 5: Competenze del Consiglio comunale

Il Consiglio comunale:

- adotta i regolamenti dell'Azienda, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;
- approva le tariffe e le tasse;
- esamina ed approva il conto preventivo e il conto consuntivo;
- autorizza le spese d'investimento;

- decide su tutto quello che non concerne la gestione ordinaria dell'Azienda;

Art. 6: Competenze del Municipio

Il Municipio è responsabile dell'amministrazione dell'Azienda e la rappresenta in giudizio.

Provvede al regolare funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Azienda, ed al suo miglioramento.

Inoltre:

- presenta al Consiglio comunale il preventivo ed il consuntivo dell'anno amministrativo;
- propone al Consiglio comunale la costruzione di nuove opere e la richiesta dei relativi crediti;
- allestisce il Regolamento e le sue eventuali modifiche da sottoporre per l'approvazione al Consiglio comunale;
- stabilisce, entro i limiti fissati dal presente regolamento, le tariffe e le tasse;
- può emanare le direttive per gli installatori concessionari;
- nomina e gestisce il personale necessario secondo le modalità previste dal Regolamento organico dei dipendenti del Comune e può disporre di quello già alle dipendenze del Comune;
- delibera in tema di commesse pubbliche;
- sottoscrive i contratti d'abbonamento;
- approva le domande per nuovi allacciamenti, per il rifacimento o la modifica di quelli esistenti;
- approva le notifiche per le nuove installazioni interne o le modifiche di quelle preesistenti;
- dispone per la lettura dei contatori e per la relativa emissione delle fatture;

Art. 7: Zona di distribuzione

1. Il perimetro del comprensorio di distribuzione coincide, di regola, con quello delle zone edificabili del piano regolatore comunale (PR; cfr. art. 4 Legge sull'approvvigionamento idrico).
2. Al di fuori della zona edificabile l'Azienda non è, di regola, tenuta a fornire l'acqua. Deroghe possono essere concesse limitatamente alle possibilità economiche e tecniche dell'Azienda.

Art. 8: Compiti dell'Azienda

1. L'Azienda distribuisce acqua potabile per uso pubblico, domestico e artigianale nella zona di distribuzione di cui all'articolo 7 cpv. 1, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie, con diritto di privativa su tutto il territorio comunale
2. L'Azienda assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio nella zona di distribuzione.
3. L'Azienda può inoltre fornire acqua ad altri enti di distribuzione.
4. L'Azienda provvede in particolare a:
 - a) assicurare che l'acqua distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - b) informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - c) assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati in particolare i casi di cui agli art. 36 e 38).
5. L'Azienda può delegare compiti relativi alle installazioni interne a ditte del ramo che assumono il ruolo di installatori. L'Azienda definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari.
6. Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.

TITOLO IV

Impianti di distribuzione

Art. 9: Piano generale acquedotto (art. 5 Legge sull'approvvigionamento idrico)

Gli impianti dell'Azienda sono realizzati in base al piano generale dell'acquedotto (PGA) allestito secondo le norme applicabili in materia.

Art. 10: Rete di distribuzione

La rete di distribuzione comprende le condotte principali e quelle di distribuzione, come pure gli idranti.

Art. 11: Condotte principali

1. Le condotte principali alimentano le condotte di distribuzione. Esse fanno parte dell'impianto di base e vengono posate in funzione della realizzazione del piano delle zone del PR, in conformità con il PGA.
2. Di regola, dalle condotte principali non possono essere eseguiti allacciamenti.

Art. 12: Condotte di distribuzione

Le condotte di distribuzione sono posate all'interno della zona di cui all'art. 7.

Art. 13: Costruzione

1. L'Azienda stabilisce le caratteristiche tecniche, i tracciati e le modalità di posa delle condotte, in conformità alle disposizioni cantonali e secondo le specifiche direttive della SSIGA.
2. La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti di distribuzione spettano esclusivamente all'Azienda.

Art. 14: Idranti e saracinesche

1. Gli idranti e le saracinesche sono di proprietà dell'azienda, che ne garantisce il funzionamento e la manutenzione.
2. La posa dei nuovi idranti sarà effettuata in accordo con il Municipio e coordinata con il piano regolatore.
3. Gli idranti sono a disposizione dei pompieri e accessibili in ogni tempo, senza particolare autorizzazione. In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.
4. Il diritto di azionare gli idranti e di aprire o chiudere le saracinesche (compresi i dispositivi di interruzione degli allacciamenti) spetta solo alle persone espressamente autorizzate dall'Azienda.
5. È obbligo degli utilizzatori degli idranti impedire con i mezzi adeguati il riflusso di acqua nella rete di distribuzione.
6. Prelievi e azionamenti non autorizzati o non conformi sono sanzionati sulla base dell'art. 76.

V - ALLACCIAMENTI

Art. 15: Domanda di allacciamento

1. Le autorizzazioni per i nuovi allacciamenti, le modifiche, gli ampliamenti o i rifacimenti di allacciamenti esistenti, devono essere richieste per iscritto all'Azienda.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 16: Rifiuto di allacciamento

1. L'Azienda può rifiutare un allacciamento in particolare nei seguenti casi:
 - a) quando le installazioni e gli apparecchi previsti non sono conformi alle prescrizioni del presente Regolamento, come pure alle specifiche Direttive della SSIGA e ad altre normative vigenti in materia;

- b) quando dette installazioni possono perturbare il corretto funzionamento degli impianti di proprietà dell'Azienda.
2. I costi derivanti dalla messa in conformità sono a carico del titolare dell'allacciamento.
3. Le presenti disposizioni si applicano a qualsiasi ulteriore modifica, ampliamento o rifacimento di un impianto precedentemente approvato.

Art. 17: Tracciato e caratteristiche

Il tracciato della condotta e le caratteristiche tecniche (in particolare le dimensioni dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale) vengono stabiliti dall'Azienda tenendo conto di quanto indicato nella domanda di allacciamento.

Art. 18: Condizioni tecniche

1. Ogni stabile possiede di regola il proprio allacciamento.
2. In casi eccezionali gli allacciamenti di più stabili possono essere raggruppati facendo capo ad una dorsale.
3. In casi particolari determinati stabili possono essere provvisti di più allacciamenti.
4. Ogni allacciamento, sia esso alla condotta di distribuzione o alla dorsale, deve essere provvisto di un dispositivo di interruzione, installato il più vicino possibile alla condotta di distribuzione e posato, per quanto possibile, sull'area pubblica.

Art. 19: Utilizzazione di proprietà private, servitù

1. Ogni proprietario fondiario è tenuto, in applicazione dell'art. 691 del Codice Civile Svizzero (CCS), a concedere le servitù (in particolare per la posa e l'attraversamento) di condotte, e di saracinesche necessari alla fornitura di acqua, e a permettere la posa delle corrispondenti targhe di segnalazione.
2. Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) ha l'obbligo di consentire all'Azienda l'accesso al proprio fondo con ogni veicolo e mezzo idoneo ed in ogni momento per la posa, l'esercizio, la manutenzione e il controllo degli impianti di proprietà dell'Azienda, ivi compreso il diritto di occupare provvisoriamente il sedime ogni qualvolta fosse necessario per i suddetti lavori.
3. Il titolare dell'allacciamento (e/o proprietario fondiario) è inoltre tenuto a mantenere libero e sgombero il terreno e a limitare costruzioni e piantagioni lungo il tracciato della condotta, nel senso che sull'area sopraccitata, larga 1,50 m, non possono sorgere costruzioni edili né crescere alberi con radici profonde. Tale striscia di terreno può essere adibita ad altro uso (orto, giardino, viale, ecc.) previo accordo con l'avente diritto.
4. Qualora un allacciamento transitasse sul fondo di terzi (ivi compresi i casi dove risultasse necessaria la costruzione di una dorsale), competono al proprietario dell'immobile da allacciare:
 - a) la richiesta della relativa servitù a carico dei fondi interessati;
 - b) la sottoscrizione di una convenzione con gli altri proprietari;
 - c) la conseguente iscrizione a Registro fondiario.

Il testo della convenzione deve in particolare contenere il diritto di installare e di mantenere sul fondo altrui una condotta, comprese le altre indispensabili sottostrutture ed altre opere accessorie.

Un esemplare della convenzione iscritta a Registro fondiario deve essere trasmesso all'Azienda prima dell'inizio dei lavori.

5. Tutte le spese derivanti dalla servitù, in particolare le tasse dell'Ufficio Registri e eventuali indennità da versare ai proprietari dei fondi gravati sui quali transita la condotta, sono integralmente a carico del beneficiario della servitù.
6. Restano riservati gli articoli 676,691,692, 693 e 742 CCS.

Art. 20 : Realizzazione delle condotte di allacciamento

L'allacciamento fino al passaggio murale compreso, è di regola realizzato dall'Azienda. In casi particolari quest'ultima può delegarne l'esecuzione, totale o parziale, a installatori da lei autorizzati.

I costi di realizzazione dell'allacciamento e dell'eventuale dorsale sono regolati nel Capitolo IX e ss.

Art. 21: Proprietà dell'allacciamento e dorsale

1. Le parti di allacciamento su area pubblica e il dispositivo di interruzione principale rimangono di proprietà dell'Azienda.
2. La parte rimanente appartiene al titolare dell'allacciamento dello stabile.
3. La dorsale è di proprietà comunale.

Art. 22: Vetustà condotte

Di regola la durata di vita di una condotta d'allacciamento o dorsale è di 40 anni.

Art. 23: Sostituzione allacciamento e dorsale

1. L'Azienda può sostituire l'allacciamento o la dorsale in particolare nei seguenti casi:
 - a. limitata capacità di trasporto;
 - b. non conformità alle vigenti normative;
 - c. vetustà dell'allacciamento;
 - d. ripetute perdite d'acqua;
 - e. altri motivi di ordine tecnico.
2. I costi di sostituzione dell'allacciamento o della dorsale sono regolati nel Capitolo X.

Art. 24: Manutenzione allacciamento e dorsale

1. L'Azienda può intervenire per la manutenzione dell'allacciamento o della dorsale in particolare nei casi seguenti:
 - a. limitata manovrabilità degli organi di arresto;
 - b. non conformità alle vigenti normative;
 - c. ripetute perdite d'acqua;
 - d. altri motivi di ordine tecnico.
2. Le spese per gli interventi di manutenzione su condotte di proprietà privata sono integralmente poste a carico del titolare dell'allacciamento, secondo quanto indicato nel Capitolo X.

Art. 25: Modalità di intervento

1. Eventuali danni all'allacciamento, alla dorsale o perdite d'acqua devono essere immediatamente segnalati all'Azienda.
2. Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono di regola preventivamente informati dell'intervento di manutenzione e/o sostituzione. Restano riservati i casi d'urgenza.
3. Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alle richieste di pagamento delle spese a suo carico per la manutenzione o sostituzione dell'allacciamento o della dorsale, l'Azienda può interrompere l'erogazione dell'acqua, previa lettera raccomandata e l'assegnazione di un ultimo termine di 10 giorni per il pagamento, dandone tempestivo avviso agli interessati. In questo caso è tuttavia garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 26: Messa fuori esercizio

L'Azienda provvede, previo preavviso, alla separazione della condotta di distribuzione dall'allacciamento privato, a spese del titolare dell'allacciamento, secondo quanto previsto nel Capitolo X:

1. Nell'eventualità di messa fuori esercizio di un allacciamento.

2. Per mancato uso dello stabile e conseguente rifiuto di pagamento delle tasse di utilizzazione.
3. In caso di demolizione dello stabile o di sostituzione dell'allacciamento.

TITOLO VI

Installazioni interne

Art. 27: Esecuzione

1. Il titolare dell'allacciamento di uno stabile deve fare eseguire e mantenere a proprie spese le installazioni interne.
2. I relativi lavori, fino alla posa del contatore, possono essere eseguiti solo da installatori concessionari debitamente autorizzati dall'Azienda.

Art. 28: Prescrizioni tecniche

1. Le installazioni interne devono essere eseguite e mantenute conformemente alle specifiche Direttive della SSIGA e alla prescrizioni emanate dall'Azienda.
2. Dopo il contatore deve obbligatoriamente essere posata una valvola di ritenuta (oppure in casi particolari un disgiuntore), atta ad impedire il ritorno di acqua nella rete di distribuzione.
3. Di regola ogni nuova installazione interna necessita della posa di un riduttore di pressione. In casi particolari è facoltà dell'Azienda rinunciare a tale esigenza imponendo tuttavia la messa a disposizione dello spazio necessario per una sua futura posa.
4. Qualora si rendesse necessario un adeguamento dell'installazione interna a seguito di modifiche delle infrastrutture dell'Azienda o delle condizioni di fornitura, è fatto obbligo al titolare dell'allacciamento di adeguarsi alle prescrizioni dell'Azienda. Se entro il termine fissato l'obbligato non dà seguito a tale ingiunzione, l'Azienda può far eseguire le trasformazioni oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua.

Tutti i relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento.

Art. 29: Collaudo

1. L'Azienda o un terzo abilitato da essa incaricato, esegue il collaudo di ogni installazione interna prima della sua messa in esercizio. Il collaudo si completa con la posa del contatore, conformemente alla domanda di allacciamento e previa verifica dell'esistenza dell'attestato di abitabilità rilasciato dal Comune.
2. Qualora l'impianto non risultasse conforme e compatibile con la domanda di allacciamento, l'Azienda si riserva il diritto di non procedere alla fornitura dell'acqua. Tutti i maggiori costi derivanti dalle modifiche da attuare sono a carico del titolare dell'allacciamento.
3. Con il collaudo l'Azienda non si assume alcuna garanzia per i lavori eseguiti e gli apparecchi posati dall'installatore.
4. Le spese di collaudo sono definite nel Capitolo X.

Art. 30: Obblighi del titolare dell'allacciamento

Il titolare dell'allacciamento provvede affinché gli impianti di sua proprietà vengano mantenuti in uno stato di funzionamento ottimale.

Art. 31: Pericolo di gelo

Gli apparecchi e le condotte esposti al pericolo di gelo devono essere messi fuori esercizio e vuotati, evitando di lasciar scorrere l'acqua inutilmente per evitare il gelo nelle tubature. Il titolare dell'allacciamento è responsabile di eventuali danni e si assume ogni spesa che dovesse derivarne.

Art. 32: Doveri di informazione

1. Tutti gli ampliamenti e le trasformazioni delle installazioni interne devono essere annunciati all'Azienda preventivamente e per iscritto.
2. Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente sono tenuti a notificare all'Azienda danni e difetti riscontrati alle installazioni interne che potrebbero comportare conseguenze alle infrastrutture dell'Azienda.
3. Tutti i costi che dovessero derivare all'Azienda dalla mancata comunicazione, sono addebitati al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente relativamente alle loro responsabilità.

Art. 33: Controlli

1. L'Azienda deve poter avere in ogni tempo accesso al contatore e alle installazioni interne per effettuare controlli.
2. Nel caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, oppure in stato di cattiva manutenzione, il titolare dell'allacciamento, su intimazione dell'Azienda, deve provvedere a fare eliminare i difetti entro il termine fissatogli.
3. Qualora il titolare dell'allacciamento non vi provvedesse, l'Azienda può far eseguire i lavori a spese dell'obbligato oppure interrompere o limitare la fornitura di acqua garantendo tuttavia un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.

Art. 34: Responsabilità

1. Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato o l'utente rispondono solidalmente nei confronti dell'Azienda per tutti i danni provocati in seguito a manipolazioni errate, incuria, sorveglianza o manutenzione insufficiente delle installazioni.
2. Il titolare dell'allacciamento e l'abbonato sono responsabili per gli atti dei loro inquilini o conduttori nonché di tutti coloro che essi hanno autorizzato ad usare le loro installazioni.

Art. 35: Impianti di trattamento dell'acqua

1. L'installazione di impianti di trattamento è soggetta a preventiva autorizzazione dell'Azienda.
2. Sono autorizzati unicamente gli impianti di trattamento approvati dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e l'acqua potabile con essi trattata deve sempre soddisfare i requisiti fissati dalla legislazione in materia di derrate alimentari.
3. Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta (o di un disgiuntore) che impedisca ogni ritorno di acqua in rete.

TITOLO VII

Fornitura dell'acqua

Art. 36: Principi

1. La fornitura di acqua avviene, di regola, solo dopo la posa del contatore.
2. L'utente si impegna a fare un uso razionale e parsimonioso dell'acqua fornita. L'Azienda vigila in tal senso e prende, se del caso, le misure necessarie volte ad interrompere lo spreco, secondo quanto disposto all'art. 38.
3. L'acqua viene fornita in permanenza, alla pressione della rete e per tutta la sua estensione.
4. Qualora la pressione della rete non fosse sufficiente ad alimentare l'intero stabile allacciato, è compito del titolare dell'allacciamento provvedere alla posa delle attrezzature adeguate, quali ad esempio impianti di sovrappressione.
5. L'Azienda garantisce una fornitura d'acqua conforme alle norme della legislazione in materia di derrate alimentari.
6. L'Azienda non garantisce la costanza della composizione, della durezza, della temperatura e della pressione dell'acqua erogata.

Art. 37: Obbligo di prelievo

1. L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale a meno che disponga di impianti propri autorizzati e conformi alle prescrizioni legali e alle direttive tecniche concernenti l'acqua potabile.
2. Il commercio di acqua è di esclusiva competenza dell'Azienda; è vietato ad altri l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale.
3. In caso particolari, quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, si potrà autorizzare altre aziende a fornire l'acqua potabile.
4. All'interno della zona di distribuzione sono vietati i raccordi con reti di distribuzione alimentate da acquedotti privati.

Art. 38: Limitazione della fornitura

1. L'Azienda può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua nei seguenti casi:
 - a. forza maggiore;
 - b. eventi atmosferici straordinari;
 - c. carenza d'acqua;
 - d. lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
 - e. disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);
 - f. qualità dell'acqua non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari;
 - g. uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dall'Azienda.
2. L'Azienda provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni.
3. Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo agli utenti attraverso i mezzi più appropriati. È compito dell'abbonato avvertire tempestivamente gli utenti.
4. Le forniture di acqua per uso domestico e per la lotta contro gli incendi hanno la precedenza su qualsiasi altra. L'Azienda può rifiutare la fornitura di acqua per altri usi quando ciò pregiudicasse il regolare servizio di distribuzione.

Art. 39: Esclusione di responsabilità

1. È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità dell'Azienda per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati all'art. 38 cpv. 1 che dovessero comportare danni di qualsiasi genere, sia diretti che indiretti.
2. Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell'abbonato adottare ogni misura adeguata ad evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua. Egli deve avvertire tempestivamente l'utente.

Art. 40: Divieto di cessione dell'acqua

È vietato al titolare dell'allacciamento, all'abbonato o all'utente, cedere acqua a terzi o deviarla verso altre destinazioni senza preventiva autorizzazione dell'Azienda.

Art. 41: Prelievo abusivo

1. Chiunque preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire il danno cagionato all'Azienda.
2. Sono considerati abusivi in particolare i prelievi effettuati:
 - a. posando derivazioni prima del contatore;
 - b. azionando saracinesche d'arresto piombate;
 - c. utilizzando gli idranti in modo improprio e/o senza autorizzazione;
 - d. derivando acqua dalle bocche delle fontane pubbliche.

3. Nei casi di prelievo abusivo si applicano le procedure e multe previste al Capitolo XII.
4. È riservata la denuncia all'Autorità penale.

Art. 42: Forniture temporanee di acqua – acqua per cantieri

1. La fornitura temporanea d'acqua per cantieri o per altri scopi provvisori necessita di un'autorizzazione rilasciata dall'Azienda.
2. L'Azienda può concedere, in casi motivati e per periodi limitati, il prelievo di acqua dagli idranti.
3. L'impianto provvisorio deve essere protetto dal gelo e da possibili manipolazioni. Inoltre deve essere dotato di valvola antiritorno. L'utente risponde di ogni eventuale danno.
4. L'azienda raccomanda l'uso parsimonioso dell'acqua.

Art. 43: Fornitura dell'acqua a Enti pubblici

1. L'Azienda può fornire acqua all'ingrosso ad Enti pubblici.
2. Modalità, condizioni e tariffe della fornitura devono essere definite da un'apposita convenzione rispettosa degli articoli 69, 70, 71 e 72.

Art. 44: Disdetta dell'abbonamento

1. L'abbonato che intende rinunciare alla fornitura di acqua deve comunicarlo per iscritto all'Azienda con almeno 30 giorni di anticipo, indicando la data di interruzione desiderata. Fanno eccezione i casi di cui all'art. 43 cpv. 2.
2. I costi derivanti dalla disdetta sono a carico dell'abbonato.
3. Nel caso di disdetta l'abbonato è tenuto al pagamento dell'acqua consumata fino al momento della lettura del contatore. L'Azienda effettua la lettura di regola, entro 5 giorni dalla data di interruzione indicata nella disdetta.
4. L'abbonato che intende richiedere una sospensione temporanea della fornitura lo deve fare per iscritto all'Azienda. In questo caso la saracinesca di entrata all'allacciamento sarà piombata. Spettano all'utente i relativi costi sia per il disinserimento che per il ripristino dell'erogazione.

Art. 45: Ripristino dell'abbonamento

1. L'abbonato che intende ripristinare la fornitura di acqua deve notificare la richiesta all'Azienda con tre giorni lavorativi di preavviso.
2. Le relative spese sono a carico dell'abbonato.

Art. 46: Limitazione di portata per installazioni speciali

L'Azienda può limitare la portata erogata a installazioni quali piscine, impianti di irrigazione, di raffreddamento, di riscaldamento, di climatizzazione, antincendio (sprinkler o altre), autolavaggi o in casi di prelievo con punte elevate.

Art. 47: Piscine

1. È ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera gli 8 mc.
2. Il riempimento delle piscine potrà essere effettuato solo previo avviso all'Azienda e sua autorizzazione secondo le disposizioni vigenti.
3. Le piscine, di regola, possono essere riempite una sola volta all'anno; le stesse devono essere munite di impianti di rigenerazione dell'acqua.
4. L'acqua consumata per le piscine sarà conteggiata e pagata in base alla tariffa normale ad uso domestico e misurata tramite il contatore, già installato, riservata l'applicazione di altre tasse secondo il tariffario.
5. In caso di particolare siccità o per forza maggiore l'Azienda potrà ordinare, dietro preavviso, la sospensione della fornitura dell'acqua per l'alimentazione delle piscine e fontane private.

Art. 48: Prelievi di punta anormali e forniture speciali soggette ad autorizzazione

La fornitura d'acqua ad installazioni speciali con notevole consumo oppure con elevate punte di consumo, come da art. 46, deve essere oggetto di una convenzione speciale tra l'utente e l'azienda, la quale regola gli aspetti tecnici. Se le condizioni tariffali dovessero divergere da quelle del presente regolamento, le stesse dovranno essere definite nel Regolamento (con un minimo e un massimo)¹.

TITOLO VIII

Apparecchi di misura

Art. 49 Obbligo dei contatori

1. Tutti gli allacciamenti posti all'interno della zona edificabile o del comprensorio incluso nel Piano generale dello smaltimento delle acque (PGS) o tenuti dal Cantone ad allacciarsi alla rete di canalizzazione sono obbligati a dotarsi del contatore.
2. L'Azienda deve imporre ad importanti consumatori (residenze primarie, ristoranti, grotti, stalle, industrie, artigiani, ecc.) che non rientrano nella categoria del precedente capoverso l'obbligo di dotarsi di un contatore.

Art. 50: Misura e lettura

1. Il quantitativo di acqua erogato viene misurato con il contatore messo a disposizione dall'Azienda, che ne assicura la lettura periodica.
2. L'abbonato può essere invitato a leggere il contatore e a comunicarne i dati rilevati all'Azienda.

Art. 51: Proprietà e manutenzione

La proprietà del contatore è dell'Azienda, che procede a proprie spese alla manutenzione e revisione regolare.

Art. 52: Ubicazione

1. L'ubicazione del contatore viene stabilita dall'Azienda, tenuto conto delle esigenze del titolare dell'allacciamento, che deve mettere a disposizione gratuitamente lo spazio necessario.
2. Il contatore deve essere posato al riparo da vibrazioni, da sollecitazioni meccaniche, dal gelo, di regola fuori dal locale riscaldamento; deve essere facilmente accessibile in ogni momento.

Art. 53: Responsabilità

1. Il titolare dell'allacciamento, l'abbonato e l'utente rispondono, relativamente alle loro responsabilità, dei danni al contatore non dovuti alla normale usura (danni del gelo e del fuoco, danni dovuti a un aumento non autorizzato della potenzialità dell'impianto, a difetti di funzionamento delle installazioni interne, ecc.).
2. Essi non devono apportare o far apportare modifiche al contatore.

Art. 54: Prescrizioni tecniche

1. Prima e dopo il contatore devono essere installate valvole d'interruzione. Devono inoltre essere rispettate le specifiche direttive della SSIGA ed eventuali disposizioni interne dell'Azienda.
2. In caso di inosservanza si applica l'art. 29 cpv. 2.

Art. 55: Contestazioni

1. Qualora l'abbonato esprimesse dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni può chiederne la verifica per iscritto. In tal caso il contatore sarà smontato dall'Azienda e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.

¹ Modifica d'ufficio- SEL 11.09.2012

2. Nel caso in cui le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata nominale, rimanessero nel limite di tolleranza del +/-5%, tutte le spese derivanti dalla richiesta sono a carico dell'abbonato, in particolare quelle di smontaggio e montaggio del contatore e quelle del controllo di taratura. Nel caso contrario le spese sono sopportate dall'Azienda, unitamente a quelle derivate dalla revisione dell'apparecchio.

Art. 56: Disfunzioni

1. Qualsiasi presunta anomalia o disfunzione del contatore deve essere tempestivamente annunciata all'Azienda.
2. Nel caso di cattivo funzionamento del contatore il consumo viene stabilito in base a quelli del periodo corrispondente negli anni precedenti, di regola tre, tenuto conto di eventuali modifiche intervenute nel frattempo nell'impianto interno e nella sua utilizzazione.
3. Le disfunzioni accertate negli ultimi cinque anni dal loro annuncio implicano la correzione del conteggio relativo al consumo. Quelle verificatesi precedentemente non sono prese in considerazione.
4. Se l'inizio della disfunzione non può essere stabilito, la correzione si estende unicamente al periodo accertato di errata fatturazione.
5. L'abbonato non ha diritto alla riduzione del consumo registrato a seguito di perdite dovute a difetti delle installazioni interne o prelievi abusivi da parte di terzi.

Art. 57: Sotto-contatori

1. L'abbonato può posare dei sotto-contatori, sopportandone le spese d'acquisto, di posa e di manutenzione. Devono essere osservate le prescrizioni tecniche.
2. L'Azienda ha il diritto, ma non l'obbligo, di assumersi la lettura dei sotto-contatori.

TITOLO IX

Finanziamento

Art. 58: Autonomia finanziaria

1. L'Azienda deve essere finanziariamente autosufficiente.
2. Il finanziamento dell'Azienda è assicurato da:
 - a. tasse di allacciamento;
 - b. tasse di utilizzazione;
 - c. fatturazione di forniture speciali;
 - d. sussidi ufficiali;
 - e. altre partecipazioni di terzi;
 - f. contributi di miglioria.

Le tasse di allacciamento e di utilizzazione devono coprire le spese d'esercizio e di manutenzione, gli interessi passivi e gli ammortamenti.

Art. 59: Determinazione delle tasse

Il tariffario viene stabilito dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei criteri definiti dalle tabelle contenute nel presente regolamento.

Art. 60: Spese per le condotte principali e di distribuzione

Le spese di posa delle condotte principali vengono sopportate di regola dall'Azienda, riservata l'applicazione della Legge sui contributi di miglioria.

TITOLO X
Costi di allacciamento

Art. 61: Allacciamento

1. I costi di realizzazione dell'allacciamento comprendono:
 - a. la tassa di allacciamento;
 - b. i costi di posa delle condotte;
 - c. le spese di collaudo.
2. Il debitore degli importi generati dai costi di realizzazione è il titolare dell'allacciamento.

Art. 62: Casistica e criteri di calcolo

1. Sono soggetti al pagamento di una tassa di allacciamento, intesa quale partecipazione ai costi di realizzazione degli impianti di distribuzione già esistenti:
 - ogni nuovo allacciamento ad un immobile finora mai allacciato;
 - ogni ampliamento di un allacciamento esistente (in tal caso viene addebitato unicamente l'importo relativo all'ampliamento).
2. La tassa di allacciamento è calcolata in base al diametro della condotta, secondo le specifiche direttive della SSIGA.

Art. 63: Limiti minimi e massimi

L'importo delle tasse di allacciamento è definito dal Municipio tramite Ordinanza nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella.

Negli importi indicati l'IVA è esclusa.

Diametro esterno della condotta d'allacciamento

Tassa Millimetri	Pollici	Minimo (fr.)	Massimo (fr.)
15	1/2	300.-	500.-
20	3/4	300.-	500.-
25	1	500.-	1'000.-
32	1 1/4	1'000.-	2'500.-
40	1 1/2	1'500.-	4'000.-
52	2	2'000.-	6'000.-
65	2 1/2	3'500.-	9'000.-
80	3	5'000.-	12'000.-
100	4	8'000.-	18'000.-
150		12'000.-	24'000.-
200		15'000.-	30'000.-

Eventuali variazioni degli allacciamenti esistenti implicano, per il richiedente, il pagamento di un importo pari alla differenza fra le tasse corrispondenti al diametro del nuovo e del vecchio allacciamento.

Debitore della tassa d'allacciamento è il proprietario del fondo,

Art. 64: Costi di posa

1. I costi di posa della condotta di allacciamento e del relativo dispositivo d'interruzione, compreso il raccordo alla rete di distribuzione, sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata. Essi sono stabiliti dall'Azienda.

2. Le opere di scavo, pavimentazione e sistemazione sono eseguite dal titolare dell'allacciamento secondo le indicazioni fornite dall'Azienda. I relativi costi sono a carico del titolare dell'allacciamento, sia per la parte sull'area pubblica sia per quella sull'area privata.

Art. 65: Spese di collaudo

Le spese di collaudo vengono stabilite dall'Azienda e fatturate al titolare dell'allacciamento.

Art. 66: Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione

1. L'Azienda allestisce l'offerta relativa ai costi di realizzazione, che il titolare dell'allacciamento sottoscrive per accettazione prima dell'inizio dei lavori di esecuzione.
2. A ricezione dell'offerta sottoscritta, l'Azienda provvede all'emissione della relativa fattura.
3. Qualora il titolare dell'allacciamento non ottemperasse alla richiesta di pagamento dei costi a suo carico l'Azienda ha la facoltà di non procedere alla realizzazione dell'allacciamento o di sospendere i lavori già iniziati.
4. Al termine dei lavori il titolare dell'allacciamento deve aver corrisposto l'intera quota, pena la mancata erogazione di acqua.

Art. 67: Altri costi

1. I costi di manutenzione, sostituzione, messa fuori servizio dell'allacciamento e disdetta dell'abbonamento sono stabiliti dall'Azienda.
2. Di principio, in caso di sostituzione di un allacciamento già esistente, i relativi costi sono interamente posti a carico dei titolari degli allacciamenti secondo le modalità di cui all'art. 64 e seg., fatta riserva per la tassa d'allacciamento che in questo caso non viene prelevata.

Art. 68: Costi della dorsale

1. I costi di realizzazione e di sostituzione della dorsale sono posti a carico dei singoli titolari allacciati proporzionalmente alla potenzialità di ogni allacciamento.
2. Nel caso di sostituzione integrale della dorsale per limitata capacità di trasporto (a seguito di nuovi allacciamenti o potenziamento di quelli esistenti), i relativi costi a carico dei titolari degli allacciamenti vengono calcolati in proporzione alla nuova ripartizione delle potenzialità di ogni singolo allacciamento.
3. Per i titolari già allacciati in precedenza viene dedotto il valore residuo dell'importo versato al momento della posa della dorsale da sostituire (contributo iniziale dedotto l'ammortamento). Il valore residuo è imputato a chi ha generato l'esigenza di sostituzione.

TITOLO XI

Tasse

Art. 69: Tassa di utilizzazione

1. La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa, composta come segue:
 - a. per il consumo rilevato tramite contatore da una tassa base e da una tassa di consumo .
 - b. per gli altri casi, da una tassa forfettaria.
2. Le tasse di cui al precedente cpv. sono definite dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella (IVA esclusa).
3. L'utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto al prelievo di tasse, come tutti gli usi pubblici comunali.
4. Sono inoltre esenti gli enti, le società e le associazioni locali, per le attività ricreative e culturali (es. feste campestre, carnevale, ecc.) senza scopo di lucro, riconosciute dall'ACAP.

Art. 70: Tassa base annuale

La tassa base annuale da diritto all'utente di rimanere allacciato alla rete dell'acquedotto, la stessa comprende il noleggio del contatore.

Essa è dovuta da tutti gli utenti allacciati alla rete dell'ACAP.

Negli importi indicati l'IVA è esclusa.

	Minimo Fr.	Massimo Fr.
stabili residenziali e appartamenti primari e secondari, duplex ² :		
tassa base per <u>singolo</u> appartamento		
<i>Edificio con 1 appartamento o duplex</i>	320	450
<i>Edificio con 2 appartamenti</i>	256	360
<i>Edificio con 3 appartamenti</i>	205	288
<i>Edificio con 4 appartamenti</i>	164	230
<i>Edificio con 5 o più appartamenti</i>	105	184
attività agricole, e ricreative: vigneti, frutteti, giardini, orti, pollai, stalle, alambicchi e simili, grottini	70	100
attività di reddito principale quali vigneti, frutteti, vivai, orti, pollai, stalle e simili	90	130
piscine con un volume utile superiore a 8 m ³	220	300
ristoranti, grotti, capanne, ostelli, bar e simili (calcolato sul periodo di apertura iscritto sull'autorizzazione alla gestione d'esercizio pubblico)	400	600
alberghi, pensioni, garni e simili: per ogni posto letto	30	45
negozi, commerci, attività artigianali, studi medici, banche, uffici professionali e simili	400	600
Case anziani regionale San Donato	2800	3500

² Modifica del 16 marzo 2015

Enti pubblici, consorzi, associazioni e società senza scopo di lucro, attività di culto, chiese e oratori	70	100
---	----	-----

Art. 71: Tassa sul consumo

Tassa sul consumo annuale mediante contatore. Negli importi indicati l'IVA è esclusa.

	Minimo Fr	Massimo Fr.
tassa per m ³ di consumo	0.60	2.50

Tassa sul consumo annuale senza contatore (fuori zona edificabile)

	Minimo Fr	Massimo Fr.
residenze secondarie	20.-	35.-
case affittate per vacanza	25.-	45.-
ristoranti, grotti senza alloggio e simili	70.-	120.-
ristoranti, grotti, capanne, ostelli con alloggio e simili	100.-	150.-

Norma transitoria

Nella fase transitoria per tutti i titolari dell'allacciamento e/o abbonati che non sono ancora dotati del contatore, la tassa sul consumo è fissata con un consumo medio di 190 litri per persona al giorno [ndr. il consumo medio CH 162 litri].

Art. 72: Tassa a prezzo fisso per uso temporaneo

Per il consumo di cantieri edili vengono prelevate le seguenti tasse annue (negli importi indicati l'IVA è esclusa):

m ³ . di costruzione	Fr.
Il volume è calcolato secondo le norme SIA.	
fino a 499	150.-
500 - 1499	300.-

1500 e oltre	500.-

Negli altri casi di uso temporaneo le tariffe a prezzo fisso sono stabilite proporzionalmente all'entità dall'ACAP. Se le condizioni tariffali dovessero divergere da quelle del presente regolamento, le stesse dovranno essere definite nel Regolamento (con un minimo e un massimo)³.

Art. 73: Fatturazione e acconti per costi di fornitura

1. I costi di fornitura vengono fatturati al proprietario dell'elemento allacciato al momento della fatturazione.
2. L'Azienda si riserva il diritto di richiedere, tra una lettura e l'altra, acconti calcolati secondo il probabile consumo.
3. Le fatture devono essere pagate entro i termini indicati sulle stesse.
4. Nel caso di cambiamento di proprietario è data la facoltà di calcolare un prelievo *pro rata*, fatto stato una tassa minima di fr. 50.-, se ciò è chiesto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data del trapasso di proprietà.
5. I trapassi di proprietà devono essere notificati dall'Azienda a cura del vecchio proprietario, sino al momento della notifica il vecchio e il nuovo proprietario rispondono solidamente per il pagamento delle tasse arretrate.

Art. 74: Incasso ed esecuzione

1. L'Azienda indirizza all'abbonato in ritardo con il pagamento un sollecito scritto, intimandogli un nuovo termine di pagamento e addebitandogli le relative spese e gli interessi di mora al 5%.
2. L'Azienda ha il diritto di limitare o sospendere la fornitura di acqua in seguito al mancato pagamento degli importi scoperti. È garantita un'erogazione sufficiente alle esigenze minime vitali.
3. Nel caso di un abbonato moroso che per ragioni diverse si è reso responsabile di una perdita finanziaria per l'Azienda è possibile condizionare il ripristino della fornitura al pagamento degli importi scoperti arretrati.
4. La fattura dell'Azienda è parificata a titolo esecutivo ai sensi dell'art. 80 LEF.

Art. 75: Contabilità dell'Azienda e risultati d'esercizio

1. La contabilità è allestita secondo il modello contabile armonizzato, completamente separata da quella del Comune (art. 151 ss. Loc).
2. L'Azienda deve coprire tutti i costi tramite le tasse di utenza, garantendo un pareggio dei conti a medio termine.
3. L'utile d'esercizio sarà riportato in aumento del capitale proprio, mentre la perdita sarà riportata in diminuzione dello stesso.

TITOLO XII

Multe, contestazioni e procedure

Art. 76: Contravvenzioni

1. Le infrazioni al presente Regolamento e alle disposizioni di applicazione sono punite con la multa, emanata dal Municipio, su segnalazione dell'Azienda, fino ad un importo di fr. 10'000.--, secondo l'art. 145 cpv. 2 della Legge organica comunale.
2. Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato entro quindici giorni dalla notifica.

³ Modifica d'ufficio- SEL 11.09.2012

3. L'Azienda nei casi di infrazione accertata, può prelevare le spese amministrative e di intervento causate dal contravventore. In caso di contestazione delle fatture dell'Azienda per prestazioni speciali sono competenti i tribunali civili ordinari.

Art. 77: Contestazioni e procedure

1. Le contestazioni contro le decisioni dell'Azienda devono essere notificate al Municipio entro trenta giorni.
2. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di reclamo al Consiglio di Stato nei modi e nei termini previsti dagli art. 40 e segg. LMSP,
3. Resta riservato il giudizio della SSIGA per le contestazioni di ordine tecnico, e del Laboratorio cantonale per le contestazioni di sua competenza.

TITOLO XIII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 78: Abrogazione ed entrata in vigore

¹ Il presente regolamento con l'approvazione del Consiglio comunale e successivamente la ratifica della Sezione enti locali entra in vigore il 1. gennaio 2013.

² I regolamenti di Borgnone, Intragna e Palagnedra sono abrogati.

* * *

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 25 giugno 2012.

Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione dell'11 settembre 2012.

Modificato dal Consiglio comunale nella seduta del 16 marzo 2015.

Approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione del 20 maggio 2015.